

R.E.N.T.Ri – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Confermata l'entrata in vigore a Dicembre 2024 per il primo gruppo di aziende

di Avv. Rosa Bertuzzi e Dott.ssa Mozzi Francesca – Studio Ambinterosa srl -

La Strategia Nazionale per l'Economia Circolare e il Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti, in attuazione degli scopi del PNRR, prevede la necessità di avere strumenti di supporto agli organi di controllo e alle forze dell'ordine per prevenire, reprimere i reati e adottare un sistema di tracciabilità dei rifiuti per lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime. Proprio al fine di agevolare l'assolvimento degli adempimenti agli obblighi imposti dalla legge, di favorire la digitalizzazione e, al contempo, la tracciabilità dei documenti attinenti i movimenti ed il trasporto dei rifiuti, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha emanato il D.M. n. 59 del 4 aprile 2023. Questo decreto disciplina la tracciabilità dei rifiuti ed ha introdotto uno specifico strumento a disposizione dei singoli operatori per perseguire gli obiettivi pocanzi citati denominato "*Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti*" (RENTri), in conformità all'art. 188 *bis* del D.lgs. n. 152/2006. La gestione del RENTri è riconosciuta in capo alla Direzione generale del MASE, supportato sotto il profilo tecnico-operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (collegato alla rete telematica delle camere di commercio).

Il RENTri risulta essere composto da due sezioni:

- *Anagrafica*, che include i dati anagrafici degli operatori e le informazioni inerenti alle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio di attività relative alla gestione dei rifiuti;
- *Tracciabilità*, che comprende i dati relativi agli adempimenti previsti per la tenuta dei registri di carico/scarico, dei documenti per il trasporto dei rifiuti (cioè il formulario di identificazione dei rifiuti) e, in relazione a coloro che trasportano rifiuti speciali pericolosi, i dati dei percorsi risultanti dai sistemi di geolocalizzazione.

Per potersi iscrivere al RENTri è necessario pagare un *diritto di segreteria* e un *contributo annuale*, che varia in relazione alle dimensioni dell'impresa (da versarsi il primo anno al momento dell'iscrizione e nei successivi anni deve essere versato entro il 30 aprile di ogni anno). Rispetto ai soggetti sui quali ricade un "*obbligo di iscrizione*" al RENTri, sono espressamente elencati nel decreto all'art. 12:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- in relazione ai rifiuti non pericolosi, i comuni e le comunità montane.

I soggetti che non rientrano in questo elenco sono *liberi* di decidere se iscriversi al RENTri e, una volta iscritti, decidere di cancellarsi in qualsiasi momento. Gli unici soggetti che sono espressamente esonerati da questo obbligo sono gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 c.c., purché non producano rifiuti pericolosi.

Per iscriversi al RENTRi è necessario rispettare dei termini prestabiliti che decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto (15 giugno 2023) e sono differenti:

- dal 13 febbraio 2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
- dal 14 agosto 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- dal 13 febbraio 2026, per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad iscriversi al RENTRi.

I soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti hanno, pertanto, l'obbligo di comunicare tutte le variazioni intercorse, rispetto alla documentazione presentata, entro 30 giorni, in caso contrario verrà nei loro confronti irrorata una sanzione amministrativa di natura pecuniaria (che oscilla tra € 1.000 e € 3.000 in caso di rifiuti pericolosi, tra € 500 e € 2.000 in caso di rifiuti non pericolosi). È assolutamente fondamentale trasmettere informazioni veritiere e corrette, per evitare di risponderne penalmente, incorrendo nel reato di *falso ideologico* commesso dal privato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

È bene sottolineare che ai produttori iniziali di rifiuti è ammessa, nell'adempimento dei propri obblighi, la possibilità di *delegare* le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito di raccolta. I delegati, a loro volta, dovranno iscriversi al RENTRi dimostrando di avere i requisiti necessari e comunicare i dati nel rispetto dei modi e dei tempi dettati dal presente decreto. Ferma restando, in ogni caso, la responsabilità dei produttori per le informazioni inserite nel sistema.

In conclusione, bene si comprende come il RENTRi sostituisce il precedente sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRi) e costituisce perciò un servizio che permette, agli operatori, di consultare tutte le informazioni inerenti alle autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari, correttamente registrati. Sono, tuttavia, ancora molti i dubbi che circondano la reale attuazione del RENTRi ed il decreto si premura di intervenire, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, con *l'emanazione di ulteriori decreti* per precisare: le modalità operative del RENTRi ed il suo funzionamento, le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione degli operatori al RENTRi e l'informativa sulla privacy, i requisiti informatici per assicurare l'interoperabilità con i sistemi adoperati dagli operatori, le modalità di compilazione dei modelli, i requisiti per i servizi di consultazione, i manuali e guide di supporto, modalità di funzionamento degli strumenti di supporto.

Ad inizio estate, con Decreto Ministeriale, ci verranno fornite tante precisazioni in merito, in aggiunta a tante indicazioni sulla esatta qualifica del sottoprodotto e della cessazione della qualifica di rifiuto (artt. 184 bis e 184 ter/152). In particolare le associazioni di categoria necessitano delle specifiche sulla continuazione dell'utilizzo del cartaceo in aggiunta/in sostituzione del sistema telematico, al fine di consentire alle piccole aziende di lavorare con serenità.